

# **COMUNE DI ADELFA**

Provincia di Bari

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## **Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale**

### **Relazione**

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale è proposto dalla Giunta comunale al Consiglio. Si compone di n.41 articoli. Sostituisce il precedente regolamento delle adunanze del consiglio approvato con delib. C.C. n.156 del 25.2.1980.

## **INDICE**

Art. 1	Oggetto e fonti
Art. 2	Composizione
Art. 3	Durata in carica dei consiglieri
Art. 4	Sessioni del consiglio
Art. 5	Convocazione
Art. 6	Casi particolari
Art. 7	Proposte
Art. 8	Sede delle adunanze
Art. 9	Prima adunanza del consiglio
Art. 10	Sedute del consiglio
Art. 11	Validità delle sedute di prima convocazione
Art. 12	Validità delle sedute di seconda convocazione
Art. 13	Esposizione delle bandiere
Art. 14	Pubblicità delle sedute
Art. 15	Disciplina delle sedute
Art. 16	Svolgimento delle sedute
Art. 17	Ordine della discussione
Art. 18	Modalità della discussione
Art. 19	Fatto personale
Art. 20	Richiami al regolamento
Art. 21	Raccomandazioni al Sindaco
Art. 22	Questioni pregiudiziali
Art. 23	Emendamenti all'oggetto della discussione
Art. 24	Ordini del giorno
Art. 25	Rifiuto del Presidente di accettare odg, emendamenti, artt. aggiuntivi
Art. 26	Dichiarazioni di voto
Art. 27	Delle votazioni
Art. 28	Astensione dalla votazione
Art. 29	Esito delle votazioni
Art. 30	Interrogazioni
Art. 31	Interpellanze
Art. 32	Mozioni
Art. 33	Incarichi a consiglieri

Art. 34	Commissione speciale
Art. 35	Diritto di informazione dei consiglieri
Art. 36	Decadenza dalla carica di consigliere
Art. 37	Assenze giustificate dei consiglieri
Art. 38	Gruppi consiliari
Art. 39	Commissioni consiliari
Art. 40	Il segretario del comune
Art. 41	Processo verbale
Art. 42	Approvazione dei verbali
Art. 43	Norme di rinvio
Art. 44	Entrata in vigore

# COMUNE DI ADELFA

Provincia di Bari

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Art. 1

#### Oggetto e fonti

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento fondano sulle seguenti norme:
  - Dlgs 18-8-2000, n. 267;
  - Statuto Comunale.

### Art. 2

#### Composizione

1. Il numero dei consiglieri è stabilito dalla legge dello Stato.

### Art. 3

#### Durata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

### Art. 4

#### Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di giugno e di dicembre per deliberare nell'ordine il conto consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio di previsione per l'anno successivo. E' considerata ordinaria la seduta in cui si approvano le linee programmatiche.
2. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita, per determinazione del Sindaco, per domanda – contenente l'oggetto o gli

oggetti da trattare – di un quinto di Consiglieri, per ordine del Prefetto.

3. La riunione del Consiglio a domanda di un quinto di Consiglieri deve avvenire entro venti giorni dalla data dell'avvenuta presentazione della richiesta. Qualora il Presidente del Consiglio non vi provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto, secondo legge.

## Art. 5

### Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti da far recapitare dal messo comunale – che ne deve rilasciare apposita attestazione – al domicilio dei Consiglieri, cinque giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni ordinarie; tre giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni straordinarie e almeno ventiquattro ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza.

2. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a)-Ad iniziativa di chi è convocato il Consiglio;
- b)-Giorno, ora e luogo della convocazione;
- c)-Se trattasi di convocazione ordinaria o straordinaria;
- d)-L'elenco degli argomenti da trattare con il relatore di ciascuno.

4. L'avviso di prima convocazione può contenere anche il giorno della seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

5. Dovendosi aggiungere all'ordine del giorno già diramato nuovi argomenti occorre darne avviso ai singoli Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

6. Il Consiglio, però, potrà rimandare al giorno successivo ogni deliberazione sugli argomenti "aggiunti" all'ordine del giorno, purché non urgenti.

7. Nel caso che il Consiglio non riesca ad esaurire in una sola seduta l'ordine del giorno e deliberi di rinviare ad altro giorno la trattazione degli affari rimasti in sospeso, occorre inviare l'avviso della nuova seduta ai Consiglieri non intervenuti alla prima.

8. La seduta resta valida ancorché la durata si protragga oltre la mezzanotte del giorno di convocazione.

9. Copia dell'ordine del giorno di ogni seduta consiliare deve essere pubblicata all'albo pretorio almeno ventiquattro ore prima della seduta; altra copia deve essere trasmessa al Prefetto il quale può intervenire alle sedute, senza diritto a voto, personalmente o a mezzo di rappresentante e



































